



**Giunta Regionale della Campania**  
*Struttura di Missione*  
*per lo Smaltimento dei RSB*

Responsabile Generale

All'Assessore all'Ambiente della R.C.  
[assessore.bonavitacola@regione.campania.it](mailto:assessore.bonavitacola@regione.campania.it)

p.c. All'Ufficio Legislativo del Presidente  
[legislativo.presidente@regione.campania.it](mailto:legislativo.presidente@regione.campania.it)

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta a firma dei Consiglieri regionali Vincenzo Ciampi e Valeria Ciarambino "Localizzazione Biodigestore anaerobico da 45.000 t/anno nel Comune di Chianche: criticità"

Letta l'interrogazione in oggetto, si risponde per quanto di competenza:

Il **TAR Campania** con la **sentenza n.840 del 09.02.2021** ha **accolto il ricorso** presentato dai Comuni di Altavilla Irpina, Tufo ed altri per **l'annullamento del D.D.n.105 dell'08.08.2019** - emesso dalla UOD 50.17.92 "Staff Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali - **di esclusione del progetto dalla assoggettabilità a VIA, non per inidoneità del sito** ove realizzare l'impianto ,**ma per vizi del procedimento**, quali:

- **la pretermissione del giusto contraddittorio** con i Comuni ricorrenti "Fondata per contro è la censura, del pari formulata nel primo motivo di ricorso, relativa alla pretermissione del giusto contraddittorio procedimentale con i Comuni ricorrenti, ai quali avrebbe dovuto essere comunicata, quali enti territoriali territorialmente interessati, ai sensi dell'art. 19 comma 3 del T.U.A., da parte dell'autorità procedente, 'l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web', laddove nella documentazione in atti non vi è prova che la predetta comunicazione sia stata inviata ai Comuni ricorrenti. Al riguardo non può disconoscersi come i Comuni medesimi, siti nella media Valle del Sabato interessata dalla realizzazione dell'impianto, ed in particolare il Comune di Altavilla Irpina, quale Comune confinante e con numero di abitanti superiore al Comune di Chianche, ed il Comune di Tufo, che sarà interessato dall'attraversamento dei mezzi pesanti destinati al trasporto dei materiali all'impianto de quo, in entrata ed in uscita, dovessero essere coinvolti nel contraddittorio procedimentale, al fine di consentire loro, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 19 del T.U.A., di presentare le proprie osservazioni, le quali avrebbero dovuto essere prese necessariamente in considerazione, secondo quanto prescritto dal successivo



**Giunta Regionale della Campania**  
*Struttura di Missione*  
*per lo Smaltimento dei RSB*

Responsabile Generale

comma 5, dall'autorità procedente. Il grave vulnus al giusto contraddittorio procedimentale, oltre a tradursi in una violazione del principio di leale collaborazione in una materia tanto delicata quale quella ambientale, nella quale le ricadute della realizzazione dei progetti non possono essere circoscritte al solo ambito del Comune interessato dalla predetta realizzazione, ha peraltro inevitabilmente comportato un difetto di istruttoria e di motivazione, con la conseguente necessità di riedizione dell'intera procedura";

- **l'adozione non consentita nel procedimento di screening di assoggettabilità a VIA del preavviso di rigetto** "Sul punto, come rilevato dai Comuni ricorrenti, va osservato che alla fattispecie di screening non si applica il disposto dell'art. 10 bis l. 241/90, come del resto recentemente ritenuto dal Consiglio di Stato, sez. II, con la sentenza 7 settembre 2020, n. 5379 cit.....omissis.....per aver adottato per ben due volte il preavviso di rigetto, avrebbe consentito ben tre integrazioni documentali al Comune proponente, laddove, secondo la rigida scansione procedimentale dettata dall'art. 19 del T.U.A., l'autorità competente può, per una sola volta, richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente (comma 6)";
- **per difetto di istruttoria** "Fondato inoltre è altresì il terzo motivo di ricorso relativo al difetto di istruttoria e di motivazione del gravato provvedimento".

Alla luce delle motivazioni dell'annullamento è **proprio il giudice amministrativo a rappresentare la "conseguente necessità di riedizione dell'intera procedura"**. Il Comune di Chianche ha, pertanto, ripresentato in data 26.05.2021 alla competente UOD 50.17.92 "Staff Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali" il progetto dell'impianto integrato, per quanto di propria competenza, in quegli aspetti progettuali considerati carenti.

Con D.D. n.267 del 19.11.2021 il citato Ufficio regionale ha nuovamente escluso il progetto dalla VIA.

A tal proposito, si legge nel provvedimento: *"Dalla analisi dei potenziali impatti che l'impianto potrà avere sulle diverse componenti ambientali indagate, è emerso che non vi saranno impatti negativi significativi.... La valutazione degli impatti cumulativi, fornita con le integrazioni volontarie, ha messo in evidenza che l'impianto in oggetto non determinerà un aggravarsi degli aspetti ambientali dell'area in esame.... **La valutazione degli impatti cumulativi è stata condotta identificando i recettori più prossimi all'impianto e le produzioni agricole....** La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta decide di escludere l'intervento dalla procedura di Valutazione Imbalto Ambientale con condizioni ambientali riportate come da scheda dell'istruttore".*





**Giunta Regionale della Campania**  
*Struttura di Missione*  
*per lo Smaltimento dei RSB*

Responsabile Generale

La localizzazione dell'impianto, tra l'altro, è stata avallata dal Consiglio d'Ambito dell'ATO Rifiuti Avellino, che in data 3 luglio 2021 ha adottato il Piano d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - ai sensi dell'art.34 comma 7 della Legge Regionale 26 maggio 2016, n.14 e s.m.i. - individuando il sito del Comune di Chianche come uno di quelli previsti per la localizzazione degli impianti di trattamento della frazione organica nella Provincia di Avellino

Ciò premesso, non sussistono motivazioni tali da ritenere che il biodigestore possa arrecare grave pregiudizio all'areale di pregio della DOCG del "Greco di Tufo". Del resto, la realizzazione di un impianto di trattamento della frazione organica può integrarsi perfettamente con la presenza dei produttori vinicoli della zona in quanto l'impianto potrebbe tranquillamente trattare anche gli scarti della filiera vitivinicola (vinacce e raspi) producendo, da un lato, una fonte di energia rinnovabile, **il biometano**, e dall'altra un ammendante di qualità, **il compost**, che migliorerebbe l'efficienza nutrizionale e idrica dei terreni utilizzati per i vigneti, riducendo la necessità di apporto di fertilizzanti e chiudendo, in maniera definitiva, il ciclo produttivo del materiale di scarto.

Dott.ssa Lucia Pagnozzi

Regione Campania  
Data: 17/02/2022 15:52:10, PG/2022/0089870